

**CONVENZIONE TRA**

**ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5 C. 1,**

**DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

**COMUNE DI VIGNATE (Città Metropolitana di Milano)**

L'Ente Comune di Vignate e la Cooperativa sociale

al fine di creare opportunità di lavoro per

le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

In data \_\_\_\_\_ tra l'Ente Comune di Vignate (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a Vignate Via Roma n. 19, Codice Fiscale 83504710159 rappresentato dalla dott.ssa Cristina Micheli nata a Magenta (MI) il 25/10/1991 – Codice fiscale: MCHCST91R65E801M, abilitata alla sottoscrizione del presente atto

**e**

La Cooperativa sociale \_\_\_\_\_ (che di seguito sarà chiamata

COOPERATIVA), con sede legale \_\_\_\_\_ iscritta nella sezione "B"

al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo

Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ abilitato alla

sottoscrizione del presente atto

**VISTI**

- La Legge 381/1991 "Disciplina delle Cooperative sociali" e ss.mm.ii.
- La Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e

ss.mm.ii.

- La Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 36 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia - Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21” e ss.mm.ii.
- Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lett. c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii;
- Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.
- In particolare l’art. 1 della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali” che definisce le Cooperative Sociali nel seguente modo: “Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione dei diritti sociali dei cittadini;
- L’art. 5 della Legge n. 381 dello 08.11.1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” che norma le convenzioni con il seguente dettato: “Gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”;

#### **PREMESSO**

- Che l'ENTE, stipula la presente convenzione con la COOPERATIVA, per come rappresentati, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 della Legge 381/91, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 1 della L.R. 06/11/2015, n. 36 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia”;
- Che in conformità all’art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, L’ente ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa Sociale di una Convenzione per le

attività oggetto della medesima;

- Che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della Convenzione,

l'Ente e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi:

*a) sviluppare le competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà;*

*b) stimolare maggior efficienza ed efficacia nella gestione dei processi operativi;*

*c) consentire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.*

- Che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che essa

dispone di notevoli competenze ed adeguate strutture logistiche;

- Che la COOPERATIVA è stata individuata per la sua esperienza nel settore, per la

dotazione dei necessari strumenti informatici, della necessaria professionalità e la sua

strutturata organizzazione aziendale in materia di fornitura di beni e servizi diversi da

quelli socio-assistenziali sanitari e che la scelta è stata effettuata a seguito di un

confronto aperto a tutte le Cooperative Sociali operanti sul territorio interessate al

convenzionamento volto a selezionare la Coop. Soc. ritenuta in grado di raggiungere,

nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto

previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

- Che la COOPERATIVA risulta iscritta all'Albo regionale ai sensi della legge;

- Che la COOPERATIVA risulta iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di

liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre

entrate delle città metropolitane e dei comuni;

- Che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle

persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività:

*a) liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate;*

*b) gestione sistemi GIS - "geographic information system";*

*c) gestione sistemi informativi ed inserimento dati;*

d) servizio stampa ed attività accessorie.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il presente schema di convenzione disciplina l'appalto dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, nonché gestione del servizio sociale, impiegando personale svantaggiato ex art. 4 legge 381/1991.

### Art. 2 – Durata

1. La durata del servizio è di anni 3 (tre anni), decorrenti dal \_\_\_\_\_, o dalla data di consegna del servizio del \_\_\_\_\_.
2. Alla scadenza del periodo suddetto il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta, salvo quanto previsto ai commi seguenti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di avvalersi della ripetizione dei Servizi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi.
4. La Cooperativa si impegna ad accettare tale eventuale ripetizione alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
5. L'ENTE si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, per la definizione di una diversa esecuzione dei servizi, fornendone idoneo preavviso semestrale alla Cooperativa.
6. Il contratto di servizio si intende risolto *ipso iure*, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente di alcuna indennità o compartecipazione, qualora nuovi

provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della prestazione di cui in oggetto o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

**Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 Legge 136 del 13/08/2010)**

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 la parte appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge.

2. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura competente per territorio.

**Art. 4 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, l'aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Vignate approvato con Delibera di Giunta Comunale e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

2. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato,

provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, subiti, compresi quelli relativi all'immagine.

#### **Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto**

Il Valore a base di gara è fissato in €. 92.000,00 oltre costi della sicurezza e oneri fiscali, per prestazione di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate.

#### **Art. 6 - Requisiti Fondamentali**

Condizione indispensabile per l'affidamenti dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate è che l'impresa aggiudicataria rispetti la percentuale del personale svantaggiato, ex-lege 381/1991.

La ditta appaltatrice si impegna a presentare ogni semestre una relazione dettagliata sulla gestione dei propri inserimenti lavorativi.

#### **Art. 7 - Descrizione dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali**

**all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate**

1. Supporto alla ricerca e recupero dell'evasione e dell'elusione della Imposta Comunale sulla Pubblicità;
2. Supporto alla bonifica dei cespiti presenti in banca dati;
3. Supporto al censimento di tutti i mezzi pubblicitari;
4. Supporto alla preparazione ed invio degli avvisi bonari;
5. Supporto alla preparazione ed invio degli avvisi di accertamento;
6. Supporto all'attività di apertura al pubblico dello sportello presso la sede comunale con orari e modalità da concordare con l'Amministrazione;
7. Supporto alla gestione del pubblico;
8. Supporto alla gestione delle telefonate per richiesta informazioni;
9. Supporto al ritiro dichiarazioni;
10. Supporto all'attività di affissione;
11. Supporto all'attività di affissione manifesti istituzionali forniti dall'ente.

**Art. 8 - Conduzione delle attività di supporto ed obblighi della Cooperativa affidataria**

1. Lo svolgimento delle attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate è unica e inscindibile, nonché affidata in via esclusiva alla Cooperativa.

2. L'incarico sarà svolto dalla Cooperativa a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici sono a totale carico dell'affidataria il servizio, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune medesimo. Sono, altresì, a carico della Cooperativa il servizio i costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta.

3. La cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate è obbligata ad osservare le norme della presente convenzione, e del capitolato speciale d'appalto, quale parte integrante e sostanziale della presente, nonché le disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di riscossione volontaria e di accertamento dei tributi locali, avendo particolare riguardo alla forma degli atti ed ai termini di decadenza dell'attività per il servizio in argomento.

4. La gestione dell'incarico dovrà, inoltre, essere improntata secondo criteri di piena collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, con il costante intento di minimizzare il disagio derivante dall'impatto creato dall'attività accertativa sulla cittadinanza.

5. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del



Comune di Vignate, dovrà individuare un proprio rappresentante, al quale affidare la direzione dei servizi di supporto di cui al presente capitolato ed al fine di tenere costantemente i contatti con l'Ufficio preposto. Dovrà, inoltre, designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, nonché il responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs. 09/04/2008, n. 81.

6. Il personale della Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

7. La Cooperativa affidataria del servizio si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i collaboratori che non osservassero una condotta responsabile, le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per la Cooperativa affidataria del servizio. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia prodotto dall'affidataria il servizio.

8. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità, diretta o

indiretta, sia civile che penale. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale assunto.

9. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, svolge l'incarico oggetto del presente atto, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dagli uffici comunali.

10. Tutti gli archivi cartacei, informatizzati e digitalizzati dovranno essere custoditi a cura dell'affidataria il servizio, presso la sede (o server) che sarà comunicata all'Ente all'atto dell'affidamento, con divieto di trasferirli in altre unità locali senza previa autorizzazione dell'Ente medesimo.

11. Le informazioni e i dati acquisiti ed utilizzati dalla Cooperativa affidataria nell'espletamento del servizio resteranno di piena ed esclusiva proprietà dell'ente Comune di Vignate. Pertanto, entro 30 giorni dal termine della scadenza contrattuale, Cooperativa affidataria del servizio, dovrà consegnare all'Ente, tutti gli archivi (informatici, digitali e cartacei) derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record ed i software gestionali integrati tra di loro, su supporti informatici in formato leggibile ed editabili con le attrezzature dell'Ente.

#### **Art. 9 - Esecuzione del Servizio Sociale**

1. L'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, deve essere gestito unitamente al servizio sociale mediante impiego di personale svantaggiato ex art. 4 Legge 381/1991 all'interno dell'azienda in adempimento al progetto presentato in sede di gara con indicazione delle figure professionali e delle loro competenze e mansioni specifiche.

2. In particolare nel progetto dovranno essere esplicitate le modalità di gestione del servizio sociale, mediante impiego di personale svantaggiato ex art. 4 Legge 381/1991 all'interno dell'azienda evidenziando le peculiarità ed indicando:
- le modalità di gestione del processo di inserimento lavorativo;
  - le attività che verranno svolte dalle persone inserite e la loro pianificazione;
  - la descrizione del percorso di inserimento con i modelli e i criteri del progetto personalizzato;
  - il personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, la loro formazione specifica effettuata sull'argomento;
  - il rapporto con il territorio inteso come esplicitazione del complesso delle sinergie sviluppate in collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato, specificatamente riferite alle materie oggetto dell'inserimento lavorativo ed alla capacità di utilizzazione del volontariato già operante nel territorio del Comune in cui si svolge il servizio.

3. Il progetto relativo all'impiego di personale svantaggiato prevedere il numero di personale svantaggiato che si intende adibire al servizio medesimo.

4. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,

compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate dovrà anche descrivere le modalità di vigilanza e dei controlli che saranno messe in atto per la verifica del corretto e regolare adempimento delle prestazioni.

**Art. 10 - Riservatezza e segreto d'ufficio**

1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della Cooperativa affidataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge 675/96 e successive integrazioni, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. A tale proposito, la Cooperativa affidataria è obbligata a comunicare all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.

2. L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Cooperativa affidataria del servizio, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l'Amministrazione Comunale.

3. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del

Comune di Vignate manleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

**Art. 11 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

1. L'Amministrazione Comunale quale titolare delle gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate metterà a disposizione dell'affidatario il servizio di supporto in appalto, copia informatica dei dati e degli eventuali documenti cartacei richiesti dall'affidataria il servizio, quali in possesso dell'Ente, ovvero disponibili presso la stessa.

2. L'Ufficio Tributi Comunale quale titolare delle gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, individuerà al proprio interno le figure professionali che avranno il compito di curare i rapporti con l'affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, onde fornire le necessarie indicazioni allo scopo di assicurare l'omogeneità di indirizzo.

3. La responsabilità esterna degli atti emessi a fronte dell'attività oggetto del presente atto rimane in capo al Comune di Vignate gli stessi, pertanto, produrranno effetti

solo in presenza di firma del responsabile del servizio tributario, ai sensi delle norme vigenti.

**Art. 12 - Luoghi di esecuzione del servizio**

1. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte dal personale dell'affidataria il servizio, in parte presso il territorio comunale e in parte presso i locali idonei messi a disposizione dal Comune.
2. La Cooperativa affidataria, dovrà adeguare il servizio di front-office nelle fasce orarie di apertura al pubblico dell'ente.

**Art.13 - Spese a carico dell'affidataria**

1. Sono a carico della Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate tutte le spese inerenti o conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al presente atto e Capitolato Speciale d'appalto, ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti.

**Art. 14 – Corresponsione del prezzo d'appalto**

1. Il corrispettivo per la prestazione dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, sarà riconosciuto all'appaltatore a cadenza

trimestrale posticipata, di cui ogni rata corrispondente al 25% del valore del contratto su base annua.

2. La decorrenza sarà a far data dalla consegna dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, anche in pendenza contrattuale.

3. La Cooperativa affidataria del servizio verrà corrisposto un importo pari al 100% di quanto riscosso a titolo di maggiorazione del diritto per le affissioni d'urgenza, notturne e festive.

**Art. 15 – Subappalto e Cessione del contratto.**

1. E' vietato subappaltare a terzi la gestione dei servizi oggetto del contratto, tranne per quanto concerne le attività di:

- Attacchinaggio;
- Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissioni stici.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma, deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

3. Per potersi avvalere del subappalto, l'impresa dovrà esprimere in sede di gara la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività sopra citate che intende subappaltare.

4. Al di fuori delle eccezioni più sopra indicate, il verificarsi del subappalto, sia in maniera palese sia in maniera occulta, oltre a rappresentare la causa di cancellazione dall'Albo prevista dall'art. 11, comma 2, lett. b) del D.M. 289 dell'11/09/2000, comporta comunque la decadenza del contratto in essere e la

risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

5. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento della presente attività di gestione del servizio e quella di commercializzazione di pubblicità.

6. E' vietata la cessione del contratto.

#### **Art. 16 - Esenzioni e riduzioni**

1. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, non potrà esentare alcuno dalle imposte o dai diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

#### **Art. 17 – Cauzione**

1. A garanzia della regolare esecuzione dell'attività la COOPERATIVA deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La cauzione deve essere rinnovata ed adeguata in occasione di eventuale proroga del contratto.

3. Dovrà inoltre essere rilasciata dalla Cooperativa Affidataria per addvenire alla stipula contrattuale, polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo minimo di € 2.500.000,00.



**Art. 18 – Spese di stipula della convenzione**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

**Art. 19 – Allegati alla convenzione**

1. E' parte integrante della presente convenzione il Disciplinare per l'esecuzione del servizio firmato per accettazione.

**Art. 20 – Responsabile del procedimento**

1. L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento la dott.ssa Cristina Micheli cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

**Art. 21 – Normativa antiriciclaggio**

1. La Cooperativa si assume gli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 in merito alla rintracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa;
2. La convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegato b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di cooperativa sociale e quindi di organizzazione non lucrativa ai sensi dell'art 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato e integrato dal D.lgs. 03 Luglio 2017, n. 117.

**Art. 22 – Obblighi di sicurezza**

1. La Cooperativa è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08. Risponde

dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio. È tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La cooperativa è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate presso gli uffici, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

2. L'Ente è tenuto a garantire la sicurezza dei posti di lavoro, ove sono dislocati i dipendenti della Cooperativa, dichiarando di attenersi alle norme di cui al d.lgs. 81/2008. Si impegna a fornire alla Cooperativa e ai suoi dipendenti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'aggiudicataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, l'Ente fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di evacuazione e di emergenza, nell'ambito del quale la Cooperativa è tenuta ad operare.

#### **Art. 23 - Personale**

1. Per l'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate oggetto del presente atto, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi, in proposito l'affidataria il servizio è tenuta a comunicare le generalità e la qualifica professionale, nonché idoneo curriculum del personale addetto.
2. La condizione di cui al comma precedente costituisce obbligazione minima

inderogabile.

3. Tutto il personale addetto all'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

4. L'organizzazione dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, ivi compreso il personale da adibire all'attività stessa, costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che bisogna fare riferimento in tema di personale.

5. L'Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra l'affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

6. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile l'affidataria il servizio l'impresa aggiudicataria, escluso i comportamenti dolosi.

7. I lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 legge n. 381/91, devono essere inseriti

esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL e non possono essere utilizzate persone svantaggiate in tirocinio o in borsa lavoro.

#### **Art. 24 - Vigilanza e controllo**

1. L'Amministrazione Comunale quale titolare del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, all'effettuazione di sopralluoghi, ispezioni, verifiche e controlli in ordine al regolare svolgimento dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate.

2. La Cooperativa affidataria dell'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori del Comune, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

3. L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare la correttezza di tutte le fasi di attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei

manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate ha facoltà di svolgere controlli, sia sui dati bonificati e/o modificati a seguito del servizio affidato, sia sugli atti predisposti dall'affidatario, riservandosi di subentrare direttamente nella gestione dei casi in cui l'affidatario non si sia adeguato alle indicazioni dell'ufficio, al fine di garantire, a tutela del contribuente, il rispetto della corretta applicazione ed interpretazione della normativa vigente.

4. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione degli obblighi dell'affidataria il servizio, l'Amministrazione Comunale procederà alla formale contestazione degli addebiti, stabilendo un congruo termine, comunque non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali osservazioni e giustificazioni. In mancanza di valide giustificazioni, con atto motivato, potranno essere irrogate dall'Amministrazione Comunale le penalità di cui al successivo art. 20.

#### **Art. 25 - Sanzioni e risoluzione del contratto**

1. In caso di mancata osservanza, da parte dell'affidataria l'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente Comune di Vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del Comune di Vignate, delle prescrizioni previste nel presente atto, si applicherà la sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola violazione, che sarà preceduta dalla comunicazione di contestazione, a cui dovrà far seguito la partecipazione dell'interessato, affinché fornisca eventuali notizie ed elementi integrativi di giudizio, da definirsi entro un termine congruo di volta in volta stabilito, in relazione all'entità della contestazione comunicata.

2. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma precedente,

l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili dell'affidatario.

3. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

4. L'Ente in particolare può risolvere il contratto senza formalità alcuna nel caso di:

a) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc. a carico della Cooperativa affidataria;

b) Intempestivo svolgimento del servizio, sia esso quale gestione amministrativa del servizio, sia esso quale gestione di attività di materiale affissione.

c) Negligenza grave nella conduzione dell'attività di svolgimento del servizio, indipendentemente che abbiano determinato lamentele da parte dei richiedenti il servizio;

5. Resta stabilito che l'affidamento si intende risolto *ipso-jure*, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcun indennizzo o compartecipazione, qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire anche parzialmente i servizi oggetto dell'affidamento o sottrarre ai Comuni la relativa gestione. In tutti i casi precedenti resta salva l'azione per il risarcimento del danno.

#### **Art. 26 - Controversie**

1. In caso di divergenza sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, si esperirà un tentativo di bonaria composizione fra l'Ente e la Cooperativa affidataria. Qualora il suddetto tentativo dovesse fallire, per

la risoluzione di qualsiasi controversia fra le parti sarà competente l'Autorità  
Giurisdizionale di Milano.

**Art. 27 - Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto di Convenzione, si fa riferimento alle  
disposizioni di legge vigenti in materia. (D.lgs. 507/93, Regolamenti comunali, D.Lgs.  
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Vignate, \_\_\_\_\_

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_

Per l'Ente dott.ssa Cristina Micheli \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_